

Società tra professionisti

Con cura e senza paura

Francesco Vella

f.vella@lslex.com



Un quadro in movimento

- Legge di stabilità 2012 (n.183/2011) art. 10, commi da 3 a 10
- Art. 10, comma 10: regolamento attuativo congiunto Min. Giustizia e Sviluppo economico
- Successive modifiche (art. 9-bis d.l. 1/2012, conv. in l. 27/2012)
- Art. 5, l. n. 247/2012 (società tra avvocati)
- Regolamento attuativo approvato febbraio 2013



Professioni e impresa

- È consentita la costituzione di società per esercitare attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del c.c.
- Viene abrogata la l. n. 1815/1939, ma restano salve le associazioni professionali e i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. E' vera salvezza? (BARALIS, 2012)



Professioni e impresa

- Si superano definitivamente le incertezze circa l'esercizio delle attività professionali in forma societaria.
- Forme sociali permesse: non solo la tradizione, ma tutto il resto!
- Scopi sociali ammessi: di lucro, mutualistico, probabile lo scopo consortile (ipotesi società partecipata da imprese oppure stp fra stp. *Reti?*).
- Cooperative: minimo 3 soci
- Iscrizione sezione speciale registro imprese (art. 7 reg.)
- Iscrizione albo professionale (di attività prevalente art.8 reg.)




Tutti insieme appassionatamente

- Atto costitutivo: esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci.
- Si esclude che l'esercizio della professione possa essere svolto da dipendenti e/o collaboratori occasionali.
- Dubbi circa l'esclusività: necessaria l'"autarchia" professionale (Toffoletto 2012; Caterino, 2013)
- Società tra professionisti anche per esercizio di più attività professionali
- Solo una società, anche multidisciplinare (art.6 reg.)



I soci “scomodi”

- Ammissione qualità di soci: per i soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero ai soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
- Possibile anche società unipersonale (unico socio professionista)?



Scomodi, ma in minoranza

- art. 9-*bis* d.l. 1/2012: in ogni caso, il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
- Problema coesistenza di 2 soglie (n. soci e partecipazione economica). Limitazione alla partecipazione dei non professionisti in caso di voto capitario (piccole realtà).
- In tutte le assemblee?



Tra statuto e regolamento

- venir meno condizione di prevalenza: causa di scioglimento della società, salvo che non si provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine di sei mesi.(destino prestazioni?)
- 1) statuto definisce modalità di conferimento dell'incarico in modo da garantire la "personalità"; 2) obblighi informativi su eventuali situazioni di conflitto di interesse; 3) requisiti di onorabilità anche per soci di capitale (art.6 reg.)



Trasparenza (art.4 -5 reg.)

- Diritto cliente a indicare il socio
- Dal “primo contatto”: esistenza in capo ai soci dei requisiti per svolgere la prestazione
- Conflitti di interesse tra socio e società, anche determinati da presenza socio di capitali
- Obbligo consegna elenchi di soci con qualifiche, e di soci di capitale
- Obbligo di comunicazione di sostituti (soltanto per sopravvenute non prevedibili esigenze)

Perchè no

- “Dirompente”, “Inaccettabile”, “improvvisata”, “massimo livello di pericolosità”, “i barbari alle porte”
- Alterazione principi di indipendenza, profitto inquina attività professionale, i rischi del “socio di capitale forte”, contrasto tra statuto societario e legge professionale; conflitti di interesse
- Assordante silenzio sulla responsabilità professionale e su come questa si coniuga con quella societaria (ZANARDO 2012; CODAZZI, 2013)
- Controllo sulle scelte decisorie, ma non gestionali (DONELLA, 2012; IBBA 2012)



Perchè no (continua)

- INGHILTERRA, GERMANIA, FRANCIA , PAESI BASSI: si va da una limitazione soggettiva all'acquisto della qualità di socio, ad una procedura autorizzativa per le partecipazioni qualificate, alla tutela non solo della maggioranza nell'assetto azionario, ma anche nella governance -organi amministrativi e strutture dirigenziali - (Codazzi, 2013 ; AGCM, 1997)
- Chi sono i soci? Finalità tecniche e di investimento , concetti senza perimetro , anche non persone fisiche
- Partecipazione minoritaria e controllo: Il controllo è formale (art. 2359 c.c.) o sostanziale (art. 93 TUF e 23 TUB) (STABILINI 2012)?
- Lettura “estensiva” della finalità di “investimento” (CIAN, 2012)
- Il controllo nei diversi modelli tra società di persone e società di capitali . (es. srl 2476 c.c.)
- La via delle cooperative, non solo scopo mutualistico, ma altre “peculiarità” – porta aperta, soci in prova - (IENGO 2012)




Perchè sì

I vantaggi dell'organizzazione: apporti tecnici e valore d'impresa nella professione (conferibilità studio professionale avviamento e clientela (Musolino, 2010; Busani, 2012; Fusa, Mocchetti, 2013)

I vantaggi del capitale e dell'investimento: la banca è veramente così "cattiva"?


Solo le grandi *law firms* o anche i piccoli?

Multiprofessionalità, organizzazione societaria e offerta di servizi legali: il mondo sta cambiando




Per una “terza via”

- L'ipotesi: alla ricerca di una governance che, trovi un equilibrio tra l'apporto di risorse, il giusto controllo di chi mette i soldi e la salvaguardia delle “ragioni” (riservatezza, segreto professionale, autonomia indipendenza, libertà di scelta e dai conflitti di interesse) della professione.
- STP: si applica integralmente la normativa societaria (MARASA', 2012), tra norme primarie ed autoregolamentazione
- Il ruolo degli ordini



“Sterminate praterie”

- Proporzionalità e diritti sociali
- S.r.l. I diritti particolari dei soci (Palmieri, 2012; Fusa Mocchetti, 2013);
- S.p.a. gli strumenti finanziari partecipativi ex artt. 2346, co. 6, c.c. e 2351, co. 5, c.c. (Bartolacelli, 2012)
- Creazione di classi azionarie per I soci capitalisti prive di diritto di voto o con voto limitato
- Utilizzo particolari meccanismi come il voto di lista




“Sterminate praterie” (continua)

- Medio-grandi *law firms* e singole macro-operazioni: ricorso a patrimoni (finanziati anche con emissione di strumenti *ex art. 2447-ter*, co. 1, lett. e, c.c) e finanziamenti destinati.
- Possibilità di vincolare nomina (con decadenza) amministratori a particolari requisiti
- Un codice di autodisciplina per le STP?
- *Voice ed exit* (clausole limitative della circolazione e recesso)




La deontologia applicata alle società

- Disciplina societaria e disciplina predisposta dai relativi ordini professionali, la smp tra autonomia statutaria e canoni deontologici forensi.
- Art. 12 reg: ferma restando resp. disciplinare professionista, La società è tenuta al rispetto del codice deontologico
- Come cambia la deontologia: dal singolo professionista alla organizzazione societaria
- Il codice etico delle società e il modello 231(Santoriello , 2012)



I principi

- I canoni deontologici di maggiore rilevanza che debbono essere presi in considerazione alla luce dei rapporti rilevanti nella organizzazione societaria:
- Art. 9, dovere di segretezza e riservatezza;
- Art. 10, dovere di indipendenza;
- Art. 35, rapporto di fiducia;
- Art. 36, autonomia del rapporto;
- Art. 37, conflitto di interessi.



Dopo la crisi: Uno sguardo al futuro

- Dati mercato americano 2009-20101 persi 22.200 posti di lavoro (W. BOURNE, 2012, M. HARNER, 2012)
- R: SUSSSKIND (2008) *The **end** of lawyer, Rethinking the nature of legal services*; L. B. RIBSTEIN, (2010); *The death of big law*; R. SHILLER, *Finanza e società giusta* (2010)
- 1) standardizzazione offerta del prodotto legale su mercati indifferenziati, “*commoditized legal products*”; 2) utilizzo della tecnologia “*smart legal products*” ;3) maggiore richiesta di interventi pre-litigation; 4) revisione della struttura a piramide; 5) multiprofessionalità “*one-stop shopping*”; 6) più piccoli, diffusi e specializzati;



HAPPY LAWYER !

- M. Harner, *The value of Thinking Like a Lawyer* (2011);
- Daniel Currel, Todd Henderson: *Can Lawyers Stay in the Driver's Seat?* (2013) Si: la fantasia e i nuovi servizi: es: 1) *Advancelaw*; 2) Elisabetta il 5 dicembre si è laureata
- N. LEVITT, D. LINDER, *The happy lawyer* (2010) p. 205:
- *Your firm could be a happy place!!!*
- **Basta, appunto, non aver paura**